Sent. 90/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23826** del registro di segreteria, istruttoria n. 302/2023/VAL depositato in data 29 ottobre 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti nei confronti dell'agente contabile esterno sig.ra **CIABATTONI Patrizia**, nata l'11/07/1954 a San Benedetto Del Tronto (AP), (C.F. CBTPRZ54L51H769P), gestore di appartamento privato autorizzato a svolgere attività ricettiva, corrente in San Benedetto del Tronto (AP), un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto del conto giudiziale inerente alla propria gestione per **l'esercizio finanziario 2020**, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto medesimo.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.

174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei conti entro il termine predetto.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

UDITI nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Grazia Mariani, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara, assenti la parte e l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.

Con decreto n. 171/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha inviato la relativa documentazione, tramite l'applicativo DAeD n. 77790 del 12 febbraio 2025.

2. In data 04.04.2025, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n. 84337, l'agente contabile Patrizia Ciabattoni, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bagalini (cod. fisc. BGLSFN82C05H769O), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche nel corso del procedimento tramite fax al n. 0735-786857 o al seguente indirizzo PEC (posta elettronica certificata) stefano.bagalini@pecavvo-catiap.it, in forza di

specifica procura agli atti, ha presentato memoria difensiva con la quale, accertato l'adempimento spontaneo avvenuto nei termini da parte della sig.ra Ciabattoni e la buona fede della stessa, chiede di rigettare la richiesta di disporre l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.141.

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

4. Dalla disamina degli atti, i conti giudiziali depositati dall'agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell'organo di revisione interno.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto "….*seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti*." (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31

dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 17 aprile 2025
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani - f.to digitalmente